

EMENDAMENTO DELL'ART. 2, COMMA 1 E LETT. D), punto 2 DEL DDL S.322

d) Definizione degli organi di governo dei Politecnici prevedendo:

2) un Direttore **Generale**, con incarico conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta, da attribuirsi, **in prima istanza, ad un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni appartenenti al Politecnico.**

Quest'ultimo sarà collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico del Direttore **Generale** è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMENDAMENTO DELL'ART. 2, COMMA 1 LETT. E), DEL DDL S.322

e) definizione degli organi di governo dei singoli Istituti componenti il Politecnico, prevedendo un Direttore eletto dal corpo **docente con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni** (emendamento UNAMS) con il compito di coordinare la programmazione dell'Istituto nell'ambito di quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un Consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell'Istituto, rappresentanti diverse aree formative, e da uno studente designato dalla Consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Istituto siano affidate al **Direttore Amministrativo in servizio nell'Istituzione, con il riconoscimento della qualifica dirigenziale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di riferimento (emendamento proposto da Direzione Amministrativa Accademia di Brera)**

CONSIDERAZIONI SULL'EMENDAMENTO

L'emendamento proposto si riferisce alla ridenominazione del "segretario amministrativo" in "direttore amministrativo", con la duplice precisazione delle mansioni dirigenziali e della riferibilità degli indirizzi della singola istituzione al consiglio di amministrazione del politecnico di riferimento.

a) In primo luogo, se il complesso degli emendamenti tende giustamente a riallineare - anche istituzionalmente - l'Istituto AFAM alle Università, non avrebbe senso declassare anche terminologicamente l'attuale direttore amministrativo a "segretario";

b) naturale è anche la precisazione che si tratta di mansioni dirigenziali, quale doveroso riconoscimento sostanziale alle funzioni sinora pacificamente svolte dai direttori amministrativi AFAM, con salvezza di ulteriori specificazioni da parte dei d. lgs. delegati;

c) Assai più articolata è la questione degli indirizzi gestionali forniti dal CdA del Politecnico “di riferimento”, con gli inevitabili riverberi in termini di valutazioni di merito sull'intero DDL. La riforma sopprime i consigli di amministrazione dei singoli AFAM - i quali fornivano gli indirizzi di gestione al direttore amministrativo, responsabile dell'intera gestione patrimoniale ed economico-finanziaria della Istituzione - ed individua quale organo di governo “superstite” il consiglio direttivo da tre a cinque membri. È evidente che questo organo è assimilabile all'attuale consiglio accademico, quindi con funzioni esclusivamente inerenti la didattica. Sarebbe quindi impensabile che esso fornisse anche gli indirizzi gestionali (in precedenza forniti dal CdA soppresso) alimentando una commistione che non trova la minima rispondenza in termini di elementare logica sostanziale e istituzionale, in quanto si tratterebbe di un organo composto da soggetti notoriamente privi di competenze di natura amministrativa.

Poiché, secondo il normale impianto legislativo (con riferimento anche alla L 240/2010 in tema di organizzazione delle università), il direttore amministrativo attua gli indirizzi di un organo di governo “amministrativo” e non “didattico”, si tratta di dover necessariamente individuare tale organo di governo che, lo si ripete, è stato soppresso nelle singole istituzioni AFAM.

In proposito, se appare necessario salvaguardare la impostazione del DDL nella parte in cui individua i Politecnici, l'organo di governo che fornisce gli indirizzi gestionali non può che essere il Consiglio di amministrazione del Politecnico di riferimento. Diversamente opinando, l'assenza di un organo amministrativo di riferimento comporterebbe l'alto rischio di commistioni e confusioni gestionali all'interno della singola istituzione;

d) Tuttavia, in ciò sta la evidente incongruenza del ddl che, in realtà, non attua compiutamente l'affermazione di principio secondo la quale le istituzioni AFAM resterebbero “autonome” in quanto Atenei a tutti gli effetti, dovendo invece esse riferirsi necessariamente ad un ulteriore organo sovraordinato, specie per quanto attiene la loro amministrazione attiva.

1) In realtà, la individuazione e strutturazione dei Politecnici voluta dal ddl soffre di una impostazione “centralista” e radicalmente distante anche dal modello di decentramento amministrativo perseguito dalle norme costituzionali e ordinarie. La proposta è incoerente con il quadro normativo ex artt. 5, 33, 97 cost. l.241/90 e l. 508/99 e depotenzia le singole istituzioni.

Questa riforma infatti si pone in antitesi ai seguenti principi cardine del nostro ordinamento, che sono;

decentramento amministrativo e inversione del principio di sussidiarietà e di valorizzazione delle autonomie-v. norme richiamate e le riforme degli ultimi 50 anni.

Economicità, efficienza e snellimento e autonomia delle strutture didattiche-amministrative.

Per armonizzare la riforma la riforma a questi principi sarebbe necessario che il Politecnico rivesta una posizione di mero indirizzo e coordinamento didattico-amministrativo senza comportare un aggravio di spesa.

Per completezza, si ricorda che la possibilità di creazione dei politecnici originariamente prevista dalla L. 508/1999 – all’art. 2, comma 8, lett. i, - riguardava la facoltà di costituire Politecnici delle arti - nei quali possono confluire le singole istituzioni - sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dell'offerta formativa. Si trattava quindi di un meccanismo aggregativo delle istituzioni assolutamente spontaneo e su base locale, dettato dalla necessità di riunire più istituzioni di piccola dimensione quantitativa, che non ha nulla a che vedere con i “Politecnici” concepiti dal DDL che sono organismi obbligatori (non facoltativi), accentranti e comunque limitativi della autonomia delle singole Istituzioni;

e) in conclusione, il ddl nella sua interezza andrebbe certamente “rimeditato” quanto alla opportunità di costituire i politecnici. Tuttavia, laddove si ritenga di dover conservare tale impostazione, pare comunque necessario almeno non svilire definitivamente la categoria dei direttori amministrativi affermandone definitivamente la natura di dirigenti (cioè quella più consona alle funzioni che oramai svolgono da decenni...) sia pur con la riferibilità ad un Cda estraneo all’istituzione.

Milano, 20 ottobre 2016

Anna Virno

Direttore Amministrativo Accademia di Brera